

## E) LATTE

### **116. Conclusione del contratto.**

Le convenzioni tra produttori e acquirenti si stipulano di regola entro il 31 gennaio, con validità annuale.

### **117. Forma del contratto.**

Può essere scritta o verbale; è ammessa la proroga tacita del contratto, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata A.R. sessanta giorni prima della scadenza.

### **118. Clausole speciali.**

Il produttore ha l'obbligo di non unire al latte il "colostro".

Si intende escluso dal contratto solo quel quantitativo di latte che sia necessario per il consumo della famiglia del produttore e dei suoi dipendenti, nonché per l'allevamento dei vitelli nati nella stalla.

#### **119. Cessione di vendita con esclusiva.**

L'oggetto del contratto è il latte che produrrà tutta la bergamina del produttore (e cioè la mandria composta da un determinato numero di vacche), nel periodo stabilito dal contratto.

Il produttore è tenuto a mantenere il numero delle vacche della sua bergamina, eccezion fatta per i casi di epizootia, aborto infettivo, o per altri casi di forza maggiore.

Resta inteso che la normale variazione numerica delle vacche, per effetto della loro rimonta, non costituisce motivo di inadempienza del contratto.

#### **120. Unità di base di contrattazione.**

L'unità di contrattazione è il litro o il kg.

#### **121. Modo di misurazione.**

La misurazione o la pesatura del latte vengono effettuate dal produttore o da un suo famiglia o inserviente in appositi recipienti, alla presenza di un incaricato dello stesso acquirente.

#### **122. Campioni e analisi.**

Il compratore del latte ha diritto al prelievo, secondo le norme di legge, dei campioni di latte, in presenza del venditore, rilasciando il campione di controllo e costituendone un terzo come ulteriore mezzo di prova, conservato dal compratore.

#### **123. Requisiti della merce.**

Per latte si intende il prodotto ottenuto dalla mungitura, effettuata due volte al giorno, regolare, ininterrotta e completa della mammella di vacche in buono stato di salute e di nutrizione, dopo la cessazione del periodo colostrale.

Tra produttori e acquirenti può essere stipulata la validità di una terza mungitura giornaliera.

Il latte così ottenuto viene utilizzato per la produzione in latte alimentare (uso umano), per trasformazione in derivati (uso industriale) o per uso alimentare diretto (latte crudo), nel qual caso occorre che esso sia ottenuto da vacche lattifere idonee a norma dei regolamenti igienici vigenti.

#### **124. Imballaggio.**

Per le contrattazioni tra produttore e acquirente l'imballaggio consiste in bidoni o cisterne, normalmente di proprietà del produttore.

E' norma che i contenitori a disposizione del produttore siano da costui tenuti puliti.

#### **125. Consegna.**

La consegna del latte, generalmente, avviene nella stalla dove trovasi la mandria o in altro luogo convenuto dopo ciascuna mungitura, ovvero, nel caso del latte raffreddato alla stalla, anche dopo più mungiture.

Sono d'uso generale le clausole "latte reso caldo alla stalla", oppure "latte raffreddato alla stalla".

Il latte è caricato dal "menalatte" con l'aiuto del personale di stalla.

La consegna è eseguita per opera del produttore o di suo inser-viente o famiglia e si intende effettuata con l'avvenuta pesatura o misurazione del latte conferito.

I dipendenti del produttore sono tenuti a coadiuvare l'acquirente per il travaso del latte nei recipienti di trasporto.

#### **126. Verifica della merce.**

La verifica avviene all'atto del prelievo dei campioni.

#### **127. Ricevimento.**

Nel caso in cui, per epizoozia, aborto infettivo o altre cause di forza maggiore che colpiscano la bergamina del produttore, si verifichi diminuzione nella produzione del latte, il compratore non ha diritto a compenso di sorta ed è obbligato a ritirare i minori quantitativi di latte ottenuti.

#### **128. Pagamento.**

Il pagamento del latte avviene in rate mensili.

#### **129. Obblighi del venditore.**

La mungitura delle vacche deve compiersi due o più volte al giorno, regolarmente e con adeguato distacco fra l'una e l'altra, a cura e spese del produttore.

Questi deve inoltre curare che la stalla sia conservata secondo le regole di igiene e che il mangime e le erbe fresche siano sane.

Il produttore ha l'obbligo di informare l'acquirente all'insorgere di malattie infettive nella bergamina e comunicare i trattamenti praticati alle vacche stesse: il latte prodotto dalle vacche infette deve essere consegnato separatamente da quello delle vacche sane, previo accordo sul prezzo tra le parti.